



COMUNICATO UFFICIALE N. 59
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. n. 38/AA e n. 39/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 517 pfi 21-22 adottato nei confronti della Sig.ra Sara MAAROUFI, avente ad oggetto la seguente condotta:

SARA MAAROUFI, all'epoca dei fatti vice presidente della società A.S.D. San Giovannese Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa, al termine della gara A.S.D. Matteo Football King – A.S.D. San Giovannese Calcio del 30.1.2022 valevole per il Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, proferito nei confronti della Sig.ra Anna Pagnotta, vice presidente della A.S.D. Matteo Football King, espressioni offensive;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Sara MAAROUFI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per la Sig.ra Sara MAAROUFI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 871 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo VERDUCI, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO VERDUCI, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Bruinese Giaveno con la qualifica di direttore generale, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un post pubblicato sulla propria pagina personale della piattaforma digitale Facebook, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, dell'onore e del prestigio del Presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta LND (Sig. Mauro FOSCHIA), nonché e per l'effetto, anche dello stesso Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta LND inteso come istituzione federale periferica;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo VERDUCI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Lorenzo VERDUCI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina